

	COMUNE DI ITRI Provincia di Latina Medaglia di Bronzo al Valor Civile Centralino 0771.7321 Fax 0771.721108 www.comune.itri.it P.Iva 00279170591 C.F. 81003170594 Pec:comune.itri@postecert.it	COMUNE DI ITRI PROVINCIA DI LATINA Prot. 0003489/2022 Registrazione del 03/03/2022 ore 12:49 
---	--	---

OGGETTO: ESTRAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE - SECONDO SEMSTRE ANNO 2021 (01/07/2021 - 31/12/2021).

Verbale estrazione e controlli interni n. 1/2022

IL NUCLEO DI CONTROLLO INTERNO

Dr.ssa Margherita Martino e Dr. Michele Scognamiglio

Procedono all'estrazione del 10% delle determinazioni emanate nel periodo 01/07/2021 - 31/12/2021, come segue, utilizzando un programma generatore di numeri casuali blia.it:

AFFARI GENERALI - DA 76 A 151 - determinazioni estratte: 89, 102, 103, 108, 116, 120, 124, 129

DEMOANAGRAFICI - DA 17 A 51 - determinazioni estratte: 17, 22, 40, 41

FINANZIARIO - DA 51 A 96 - determinazioni estratte: 55, 62, 65, 81, 83

TRIBUTI - DA 12 A 22 - determinazioni estratte: 19

URBANISTICA LAVORI PUBBLICI - DA 154 A 375 - determinazioni estratte: 167, 169, 184, 188, 222, 228, 229, 242, 262, 271, 276, 277, 297, 307, 311, 325, 330, 335, 345, 352, 364

EDILIZIA PRIVATA - DA 16 A 63 - determinazioni estratte: 19, 20, 27, 31, 59

AMBIENTE ED ECOLOGIA - DA 18 A 26 - determinazioni estratte: 18

AGRICOLTURA - 4 - determinazioni estratte: 4

SOCIALE - SCOLASTICO - DA 97 A 226 - determinazioni estratte: 108, 146, 155, 174, 175, 184, 193, 201, 203, 204, 210, 215, 219

CULTURA - DA 23 A 45 - determinazioni estratte: 41, 45

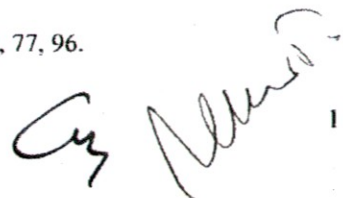
PUBBLICA ISTRUZIONE - DA 97 A 163 - determinazioni estratte: 103, 114, 140, 144, 145, 148, 161

POLITICHE GIOVANILI SPORT - DA 11 A 23 - determinazioni estratte: 12, 20

POLIZIA LOCALE PROTEZIONE CIVILE - DA 61 A 118 - determinazioni estratte: 62, 68, 70, 72, 77, 100

UFFICIO CASA - ATER - 2 - determinazioni estratte: 2

PERSONALE - DA 16 A 96 - determinazioni estratte: 17, 19, 20, 21, 33, 38, 77, 96.



Per un totale di n. 85 determinazioni da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativo-contabile come segue:

innanzitutto si procede alla acquisizione delle determinazioni oggetto di controllo, le quali sono state estratte per numero progressivo di classificazione interno al sistema di gestione degli atti amministrativi della software house Datagraph, in corrispondenza del Settore/Servizio di appartenenza;

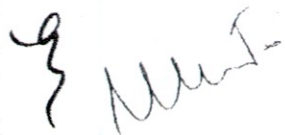
in seguito, si procede ad effettuare il controllo nell'ordine di estrazione per ciascun Servizio.

Si riporta di seguito l'esito dei controlli effettuati per ciascuna determinazione.

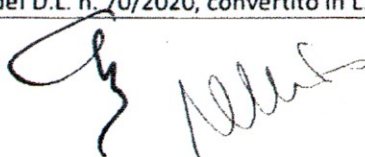
n. 808 del 11/08/2021	
n. 966 del 28/09/2021	
n. 980 del 30/09/2021	
n. 1026 del 15/10/2021	
n. 1158 del 19/11/2021	
n. 1190 del 24/11/2021	
n. 1218 del 30/11/2021	
n. 1263 del 09/12/2021	

n. 731 del 15/07/2021	
n. 889 del 08/09/2021	
n. 1106 del 09/11/2021	
n. 1107 del 09/11/2021	

n. 736 del 16/07/2021	Manca dichiarazione relativa all'assenza di conflitto di interessi in relazione a quanto prescritto dal Codice di Comportamento e dall'art.6 bis della l. n.241/90 sulla insussistenza di ragioni di astensione nell'adozione del presente atto
n. 796 del 05/08/2021	
n. 864 del 26/08/2021	La procedura negoziata sul MEPA per le forniture è avviata ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., in luogo del D.L. n. 76/2020 (disciplina in deroga) – Si fa presente che l'applicazione della normativa di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 è sospesa fino al 30/06/2023 per effetto del decreto semplificazioni bis D.L. 77/2021 che ha prorogato le disposizioni di cui al D.L. 76/2020, pertanto fino a detta data del 30/06/2023 si applicano le disposizioni transitorie di cui ai decreti semplificazione uno e bis ed è invece sospesa l'applicazione dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale ricomincia ad applicarsi a far data dal 01.07.2023. Manca dichiarazione relativa all'assenza di conflitto di interessi in relazione a quanto prescritto dal Codice di Comportamento e dall'art.6 bis della l. n.241/90 sulla insussistenza di ragioni di astensione nell'adozione dell'atto
n. 1155 del 19/11/2021	Manca dichiarazione relativa all'assenza di conflitto di interessi in relazione a quanto prescritto dal Codice di Comportamento e dall'art.6 bis della l. n.241/90 sulla insussistenza di ragioni di astensione nell'adozione dell'atto
n. 1182 del 23/11/2021	Manca dichiarazione relativa all'assenza di conflitto di interessi in relazione a quanto prescritto dal Codice di Comportamento e

 2

	dall'art.6 bis della l. n.241/90 sulla insussistenza di ragioni di astensione nell'adozione dell'atto
n. 1202 del 25/11/2021	Si fa rilevare che possono apparire artificiosamente frazionati gli affidamenti alla medesima Società di più commesse relative al medesimo oggetto. In particolare si riscontra coincidenza tra detta determinazione e la n. 1155 del 19/11/2021. Si invita pertanto ad applicare il principio di trasparenza (attraverso procedure non frazionate) e di rotazione
n. 680 del 06/07/2021	
n. 682 del 06/07/2021	In ordine alla liquidazione degli incentivi quali trattamento accessorio al personale è bene dare sempre comunicazione delle relative liquidazioni all'Ufficio Personale, ai fini del controllo del tetto massimo annuale sullo stipendio in godimento ed alla delegazione trattante affinché venga inserito all'interno del Manca dichiarazione relativa all'assenza di conflitto di interessi in relazione a quanto prescritto dal Codice di Comportamento e dall'art.6 bis della l. n.241/90 sulla insussistenza di ragioni di astensione nell'adozione dell'atto
n. 767 del 22/07/2021	
n. 781 del 28/07/2021	* "il procedimento telematico avviato sull'albo fornitori per la procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a) (come modificata dall'art. 1 della L. 120 del 11 settembre 2020 e così sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021)" – Non si tratta di modifica, bensì di applicazione di disciplina transitoria e pertanto di sospensione della norma ex art. 36 D.Lgs. n. 50/2016 ed applicazione fino alla data del 30/06/2023 dell'art. 1 del D.L. n. 70/2020, convertito in L. n. 120 del 11/2020 e così sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), D.L. n. 77 del 2021
n. 862 del 26/08/2021	
n. 877 del 01/09/2021	*"il procedimento telematico avviato sull'albo fornitori per la procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a) (come modificata dall'art. 1 della L. 120 del 11 settembre 2020 e così sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021)" – Non si tratta di modifica, bensì di applicazione di disciplina transitoria e pertanto di sospensione della norma ex art. 36 D.Lgs. n. 50/2016 ed applicazione fino alla data del 30/06/2023 dell'art. 1 del D.L. n. 70/2020, convertito in L. n. 120 del 11/2020 e così sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), D.L. n. 77 del 2021
n. 878 del 01/09/2021	*"il procedimento telematico avviato sull'albo fornitori per la procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a) (come modificata dall'art. 1 della L. 120 del 11 settembre 2020 e così sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021)" – Non si tratta di modifica, bensì di applicazione di disciplina transitoria e pertanto di sospensione della norma ex art. 36 D.Lgs. n. 50/2016 ed applicazione fino alla data del 30/06/2023 dell'art. 1 del D.L. n. 70/2020, convertito in L. n.



	120 del 11/2020 e così sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), D.L. n. 77 del 2021
n. 915 del 16/09/2021	
n. 970 del 28/09/2021	
n. 1009 del 14/10/2021	
n. 1018 del 14/10/2021	
n. 1029 del 18/10/2021	*"il procedimento telematico avviato sull'albo fornitori per la procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a) (come modificata dall'art. 1 della L. 120 del 11 settembre 2020 e così sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021)" – Non si tratta di modifica, bensì di applicazione di disciplina transitoria e pertanto di sospensione della norma ex art. 36 D.Lgs. n. 50/2016 ed applicazione fino alla data del 30/06/2023 dell'art. 1 del D.L. n. 70/2020, convertito in L. n. 120 del 11/2020 e così sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), D.L. n. 77 del 2021
n. 1062 del 26/10/2021	
n. 1092 del 03/11/2021	
n. 1112 del 10/11/2021	
n. 1187 del 24/11/2021	
n. 1220 del 01/12/2021	Nelle determinazioni è necessario richiamare anche il rispetto del codice di comportamento dell'Ente e di cui al D.P.R. Nn. 62/2013, oltre l'art. 6bis L. 241/90, in quanto la disciplina del conflitto di interessi è ivi contenuta a livello di ente locale
n. 1233 del 03/12/2021	
n. 1243 del 06/12/2021	
n. 1286 del 14/12/2021	
n. 1324 del 21/12/2021	Nelle determinazioni è necessario richiamare il rispetto del codice di comportamento dell'Ente e di cui al D.P.R. n. 62/2013, oltre l'art. 6bis L. 241/90, in quanto la disciplina del conflitto di interessi è ivi contenuta a livello di ente locale (dichiarazione relativa all'assenza di conflitto di interessi in relazione a quanto prescritto dal Codice di Comportamento e dall'art.6 bis della l. n.241/90 sulla insussistenza di ragioni di astensione nell'adozione dell'atto)

n. 691 del 07/07/2021	Il Durc è scaduto
n. 715 del 13/07/2021	Il Durc è scaduto
n. 837 del 25/08/2021	Si evidenzia il rispetto delle tipologie delegate in materia di vincolo idrogeologico; di contro, la stessa determinazione nulla evidenzia relativamente ad un'istruttoria edilizia circa la assentibilità dell'intervento con riferimento alla disciplina edilizia-urbanistica
n. 931 del 21/09/2021	Si evidenzia il rispetto delle tipologie a mente del DPR n. 31/2017 ed il procedimento posto in essere ai fini della sub-delega regionale di cui alla L.R. n. 8/2012 e L.R. n. 1/2020; di contro, si evidenzia, così come per la determinazione n. 837 del 25/08/2021, che non vi è alcun riferimento ad un'istruttoria edilizia circa la assentibilità dell'intervento con riferimento alla disciplina edilizia-urbanistica (nella fattispecie del caso trattandosi di immobile ricadente all'interno del centro storico alto) ovvero rinviando lo stesso ad una sua successiva e separata istruttoria

4

n. 1366 del 29/12/2021	
------------------------	--

n. 716 del 13/07/2021	
-----------------------	--

n. 4 del 28/09/2021	
---------------------	--

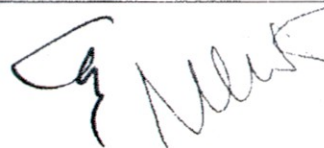
n. 695 del 09/07/2021	Andrebbero almeno allegati gli estremi identificativi del percettore. La P.A. è improntata a criteri di trasparenza. Da una determina così posta comprendete unicamente voi responsabili chi avete incaricato e perché state erogando la somma.
n. 940 del 22/09/2021	Diversamente in questo caso, trattandosi di erogazione di un contributo a beneficiario, la determinazione va bene così, ben comprendendosi le ragioni del credito e la finalità.
n. 998 del 12/10/2021	
n. 1126 del 10/11/2021	Uno dei due Durc è scaduto in data 22/01/2021
n. 1127 del 10/11/2021	
n. 1169 del 22/11/2021	
n. 1248 del 09/12/2021	
n. 1279 del 14/12/2021	
n. 1298 del 14/12/2021	
n. 1299 del 14/12/2021	
n. 1314 del 20/12/2021	
n. 1359 del 28/12/2021	
n. 1388 del 30/12/2021	

n. 1357 del 28/12/2021	
n. 1405 del 31/12/2021	

n. 704 del 13/07/2021	
n. 778 del 26/07/2021	
n. 1161 del 19/11/2021	
n. 1175 del 22/11/2021	
n. 1176 del 22/11/2021	
n. 1196 del 25/11/2021	
n. 1374 del 29/12/2021	

n. 709 del 13/07/2021	
n. 1103 del 09/11/2021	

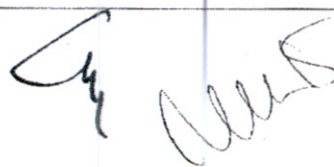
n. 657 del 01/07/2021	Manca indicazione del Durc Manca dichiarazione relativa all'assenza di conflitto di interessi in relazione a quanto prescritto dal Codice di Comportamento e dall'art.6 bis della l. n.241/90 sulla insussistenza di ragioni di astensione nell'adozione dell'atto
-----------------------	---



n. 706 del 13/07/2021	Manca indicazione del decreto di conferimento incarico di responsabile sulla base del quale è adottato l'atto Manca indicazione del Durc Manca dichiarazione relativa all'assenza di conflitto di interessi in relazione a quanto prescritto dal Codice di Comportamento e dall'art.6 bis della l. n.241/90 sulla insussistenza di ragioni di astensione nell'adozione dell'atto
n. 722 del 14/07/2021	Manca indicazione del Durc Si fa presente che l'applicazione della normativa di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 è sospesa fino al 30/06/2023 per effetto del decreto semplificazioni bis D.L. 77/2021 che ha prorogato le disposizioni di cui al D.L. 76/2020, pertanto fino a detta data del 30/06/2023 si applicano le disposizioni transitorie di cui ai decreti semplificazione uno e bis ed è invece sospesa l'applicazione dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale ricomincia ad applicarsi a far data dal 01.07.2023
n. 724 del 14/07/2021	Si fa presente che l'applicazione della normativa di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 è sospesa fino al 30/06/2023 per effetto del decreto semplificazioni bis D.L. 77/2021 che ha prorogato le disposizioni di cui al D.L. 76/2020, pertanto fino a detta data del 30/06/2023 si applicano le disposizioni transitorie di cui ai decreti semplificazione uno e bis ed è invece sospesa l'applicazione dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale ricomincia ad applicarsi a far data dal 01.07.2023. Manca indicazione del Durc
n. 795 del 04/08/2021	Manca dichiarazione relativa all'assenza di conflitto di interessi in relazione a quanto prescritto dal Codice di Comportamento e dall'art.6 bis della l. n.241/90 sulla insussistenza di ragioni di astensione nell'adozione dell'atto
n. 1179 del 23/11/2021	Manca indicazione del decreto di conferimento incarico di responsabile sulla base del quale è adottato l'atto. Manca indicazione del Durc. Manca dichiarazione relativa all'assenza di conflitto di interessi in relazione a quanto prescritto dal Codice di Comportamento e dall'art.6 bis della l. n.241/90 sulla insussistenza di ragioni di astensione nell'adozione dell'atto

n. 827 del 05/08/2021	Manca dichiarazione relativa all'assenza di conflitto di interessi in relazione a quanto prescritto dal Codice di Comportamento e dall'art.6 bis della l. n.241/90 sulla insussistenza di ragioni di astensione nell'adozione dell'atto
-----------------------	--

n. 663 del 02/07/2021	
n. 725 del 14/07/2021	Manca indicazione del Durc
n. 726 del 14/07/2021	Manca dichiarazione relativa all'assenza di conflitto di interessi in relazione a quanto prescritto dal Codice di Comportamento e dall'art.6 bis della l. n.241/90 sulla insussistenza di ragioni di astensione nell'adozione dell'atto
n. 1268 del 13/12/2021	

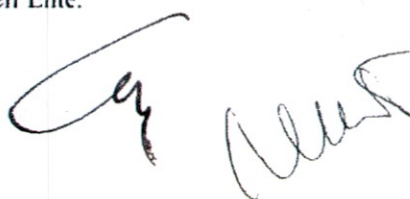


n. 1269 del 13/12/2021	
n. 721 del 14/07/2021	Manca dichiarazione relativa all'assenza di conflitto di interessi in relazione a quanto prescritto dal Codice di Comportamento e dall'art.6 bis della l. n.241/90 sulla insussistenza di ragioni di astensione nell'adozione dell'atto
n. 1082 del 02/11/2021	Si fa presente che l'applicazione della normativa di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 è sospesa fino al 30/06/2023 per effetto del decreto semplificazioni bis D.L. 77/2021 che ha prorogato le disposizioni di cui al D.L. 76/2020, pertanto fino a detta data del 30/06/2023 si applicano le disposizioni transitorie di cui ai decreti semplificazione uno e bis ed è invece sospesa l'applicazione dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale ricomincia ad applicarsi a far data dal 01.07.2023
n. 1382 del 29/12/2021	Manca dichiarazione relativa all'assenza di conflitto di interessi in relazione a quanto prescritto dal Codice di Comportamento e dall'art.6 bis della l. n.241/90 sulla insussistenza di ragioni di astensione nell'adozione dell'atto

Relazione secondo semestre luglio/dicembre 2021 e annualità 2021 cd eventuali osservazioni e rilievi:

L'art. 147, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato del D.L. n. 174/2012, convertito con Legge n. 213/2012, ha previsto un rafforzamento dei controlli interni degli enti locali, disponendo che questi ultimi "nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa". L'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 ha previsto, in particolare, che "Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento". In attuazione di tali disposizioni normative il Consiglio Comunale ha approvato, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40/2017, il vigente Regolamento comunale in materia di controlli interni, che all'art. 8 disciplina nello specifico il controllo successivo di regolarità amministrativa, di cui al menzionato art. 147-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.. Con Decreto Sindacale prot. Gen. n. 11678/2021, il Segretario Generale è stato nominato Responsabile dell'Anticorruzione, ai sensi della Legge n. 190/2012, successivamente confermata con nuovo Decreto Sindacale n. 15753 del 07/10/2021. Il controllo successivo di cui sopra è svolto, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento, dalla Struttura di Audit composta dal Segretario Generale e dal Nucleo di Valutazione Dr. Michele Scognamiglio in carica fino alla data del 02/01/2022. La predetta tipologia di controllo, effettuato sotto la direzione del Segretario Generale, ha avuto anche la funzione di attuare le finalità espresse nella legge in tema di prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione e previste nel Piano per la Prevenzione della Corruzione e nel Piano Triennale per la trasparenza e l'integrità relativo al periodo 2021-2023. Il controllo successivo di regolarità amministrativa persegue le seguenti finalità ed è volto:

- alla verifica della regolarità formale dell'atto secondo le norme che lo disciplinano;
- alla verifica della legittimità dell'atto controllato secondo i canoni di competenza, violazione di legge ed eccesso di potere nonché secondo i principi dell'azione amministrativa di cui alla Legge 241/1990, con esclusione degli elementi di discrezionalità tecnica. E' ovvio che detto controllo trova un limite laddove l'atto sottoposto a verifica, comporti la conoscenza di competenze tecniche specifiche di cui non sono in possesso i due componenti della Struttura di Audit (atti dal contenuto prettamente tecnico/urbanistico o squisitamente finanziario). In tali casi la Struttura di Audit si è avvalsa anche della collaborazione di competenze specifiche laddove esistenti all'interno dell'Ente.



Il controllo di regolarità amministrativa è svolto nel rispetto del principio di esclusività della responsabilità dirigenziale e di autotutela. Come disegnato dal decreto, il controllo non è sicuramente di tipo "impeditivo" (nel senso che l'illegittimità dell'atto conduce all'automatica rimozione), bensì "collaborativo" e si concreta nella formulazione di raccomandazioni e giudizi volti al miglioramento progressivo della qualità degli atti ed a presidio di garanzia del rispetto di tutta la normativa vigente (appalti, privacy, principi trasparenza, rotazione, anticorruzione, valore pubblico, rispetto delle norme in materia di conflitto di interesse per perseguimento dell'etica pubblica, quale insieme di valori assiologicamente preordinati a valutare provvedimenti ed attraverso questi ultimi le condotte pubbliche di ciascun Responsabile di Servizio, ecc.). Tale controllo è strettamente connesso con l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione in quanto gli esiti del controllo di regolarità possono tradursi in alcune delle misure di prevenzione previste dal Piano di Prevenzione della Corruzione. Il controllo di regolarità può pertanto evidenziare disfunzioni dell'azione amministrativa che possono richiedere interventi specifici, suscettibili di essere inseriti nel Piano Anticorruzione. Il Responsabile Anticorruzione può quindi introdurre nel Piano delle misure di prevenzione specifiche e mirate, individuate sulla base dei risultati del controllo. Infatti, la Legge 06/11/2012, n. 190, nel prevedere la definizione di un Piano Anticorruzione da parte di tutte le PA, individua all'art. 1, comma 9, tra le altre, le seguenti esigenze da soddisfare:

individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, anche ulteriori rispetto a quelle indicate nel Piano nazionale anticorruzione, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, e le relative misure di contrasto, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'art. 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

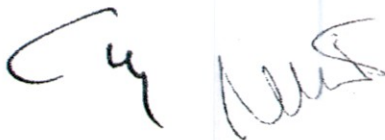
prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione.

In merito a quanto definito dal Regolamento per la disciplina dei controlli interni e dal Piano Anticorruzione 2021-2023, si riassume di seguito l'esito dei controlli effettuati sugli atti monocratici prodotti nel secondo semestre 2021, precisando che gli atti oggetto di controllo sono stati sorteggiati dal Nucleo di Valutazione e dal Segretario Generale, mediante estrazioni casuali sul sistema generatore numeri casuali www.blia.it. Gli atti soggetti a controllo sono stati scelti mediante una procedura informatica che permette una selezione casuale degli atti, nel rispetto della tipologia e dei criteri stabiliti. I controlli sono stati effettuati dalla Struttura di Audit, composta come sopra dal Nucleo di Valutazione e dal Segretario Generale.

Si ritiene opportuno formulare le osservazioni che di seguito si riportano e che fungono anche da Direttiva a ciascun Responsabile di Servizio (talune già ribadite in altre precedenti risultanze di controllo):

A) Distinzione tra responsabile dell'attività istruttoria e responsabile dell'adozione dell'atto finale. Si evidenzia che la distinzione tra responsabile dell'attività istruttoria e responsabile dell'adozione dell'atto finale è una delle misure di prevenzione della corruzione. Infatti, come espressamente esplicitato dall'Anac nella deliberazione n. 831 del 03/08/2016, la concentrazione di più mansioni e più responsabilità in capo ad un unico soggetto può esporre l'Amministrazione a rischi come quello che il medesimo soggetto possa compiere errori o tenere comportamenti scorretti senza che questi emergano. E' auspicabile quindi che nelle materie a più alto rischio corruttivo ed in particolare in quei processi che presentano margini di più alta discrezionalità o che hanno riflessi all'esterno ovvero in quei provvedimenti nei quali la normativa specifica di settore preveda espressamente la distinzione tra responsabile dell'attività istruttoria e responsabile dell'adozione dell'atto finale, le varie fasi procedurali siano affidate a più persone, avendo cura in particolare che la responsabilità dell'istruttoria del procedimento sia sempre assegnata ad un soggetto diverso dal quello cui compete l'adozione del provvedimento finale;

B) Divieto di frazionamento artificioso degli appalti. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, volto ad eludere la disciplina comunitaria, si dovrà prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizioni in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo. All'uopo è centrale il momento di programmazione che si traduce nell'approvazione della Programmazione Biennale delle forniture e Servizi, nonché della Programmazione Triennale delle opere pubbliche;



C) Ricorso a proroghe contrattuali. Preme rammentare l'obbligo della programmazione, per tempo, dei contratti che si andranno a stipulare per evidenti ragioni di efficienza amministrativa; l'istituto della proroga del contratto trova oggi espressa regolamentazione nell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, per cui ogni proroga di contratti di appalto in violazione dell'art. 106 citato è illegittima e comporta responsabilità amministrativa del soggetto che l'abbia disposta. L'istituto della "proroga tecnica" è stato elaborato dalla giurisprudenza come soluzione eccezionale in caso di necessità di assicurare il servizio e sempre che l'esigenza di ricorrere alla dilazione del termine non dipenda da causa imputabile alla stazione appaltante. La stessa Anac, con delibera n. 1200 del 23/11/2016, chiarisce che la proroga dell'affidamento di un servizio si riconduce ad ipotesi del tutto eccezionali e straordinarie in considerazione della motivata necessità di evitare il blocco dell'azione amministrativa, nella consapevolezza che tale prassi comporta inevitabilmente una compressione dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione. Spetta, infatti, alla stazione appaltante valutare la sussistenza di presupposti che giustificano la proroga, che si possono sinteticamente riferire a ragioni di interesse pubblico e siano oggettivamente indipendenti da responsabilità dell'amministrazione, quale ad esempio il ritardo nell'avvio della nuova procedura che possa essere imputabile all'Amministrazione stessa. E' vero tuttavia che talvolta è proprio il sistema delle convenzioni (Consip) e dei soggetti aggregatori a mettere l'ente nelle condizioni di dover fruire dell'istituto della proroga. D'altro canto è importante sottolineare come gli enti possano fare affidamenti con possibilità di risolvere il contratto se da Consip le offerte sono più vantaggiose;

D) Rotazione negli affidamenti e negli inviti in materia di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Nell'espletamento delle procedure sotto soglia, le stazioni appaltanti garantiscono in aderenza, tra l'altro, al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;

E) Rispetto normativa privacy. Si rammenta che relativamente agli atti pubblici deve essere garantito il rispetto della normativa in materia di privacy di cui al GDPR 2016/679 e D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., tra cui il D.Lgs. n. 101/2018;

F) Rispetto della normativa di cui al D.L. n. 76/2020 e decreto semplificazioni bis D.L. 77/2021 che ha prorogato le disposizioni di cui al D.L. 76/2020, pertanto fino alla data del 30/06/2023 - è sospesa l'applicazione dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale ricomincia ad applicarsi a far data dal 01.07.2023;

G): Rispetto della normativa in materia di conflitto di interessi ed incompatibilità, per cui nelle determinazioni è necessario richiamare il rispetto del Codice di Comportamento dell'Ente e di cui al D.P.R. n. 62/2013, oltre l'art. 6bis L. 241/90, in quanto la disciplina del conflitto di interessi è ivi contenuta a livello di Ente Locale (dichiarazione relativa all'assenza di conflitto di interessi in relazione a quanto prescritto dal Codice di Comportamento e dall'art.6 bis della L. n.241/90 sulla insussistenza di ragioni di astensione nell'adozione dell'atto);

H): Rispetto delle disposizioni in materia di Dure, Cig, tracciabilità flussi finanziari, ecc.;

I): In ordine alle determinazioni n. 837 del 25/08/2021 e n. 931 del 21/09/2021, si è reso necessario integrare la Struttura di Audit con un tecnico competente, individuato nella persona dell'Arch. Giuseppe Caramanica, e pertanto:

- in ordine alla determinazione n. 837 del 25/08/2021, si evidenzia il rispetto delle tipologie delegate in materia di vincolo idrogeologico; di contro, la stessa determinazione nulla evidenzia relativamente ad un'istruttoria edilizia circa la assentibilità dell'intervento con riferimento alla disciplina edilizia-urbanistica;

- in ordine alla determinazione n. 931 del 21/09/2021, si evidenzia il rispetto delle tipologie a mente del DPR n. 31/2017 ed il procedimento posto in essere ai fini della sub-delega regionale di cui alla L.R. n. 8/2012 e L.R. n. 1/2020; di contro, si evidenzia, così come per la determinazione n. 837 del 25/08/2021, che non vi è



alcun riferimento ad un'istruttoria edilizia circa la assentibilità dell'intervento con riferimento alla disciplina edilizia-urbanistica (nella fattispecie del caso trattandosi di immobile ricadente all'interno del centro storico alto) ovvero rinviando lo stesso ad una sua successiva e separata istruttoria;

La presente relazione viene trasmessa a cura della Segreteria Comunale, al Sindaco, al Revisore dei Conti, ai Responsabili di Servizio ed al Consiglio Comunale per il tramite del suo Presidente e pubblicata in maniera permanente nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet comunale.

Itri, 01 febbraio 2022

LA STRUTTURA DI AUDIT:

Su richiesta della Struttura di Audit, l'ufficio controlli è stato integrato per il controllo di alcuni atti da un tecnico competente, individuato nella persona dell'Arch. Giuseppe Caramanica.

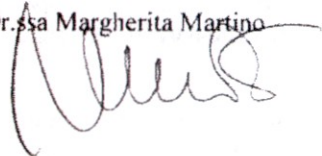
IL COMPONENTE INTEGRATO

Arch. Giuseppe Caramanica



IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Margherita Martino



IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Dr. Michele Scognamiglio

